



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1017 del 11/09/2026

Oggetto: PRESA D'ATTO RICHIESTA E FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE EX ART. 32, COMMA 1 LETT. A) D.LGS.151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE MATRICOLA N. 400672

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente n. 13 del 14/05/2026 avente ad oggetto: *"Conferimento dell'incarico dirigenziale ad interim del Settore "Finanziario e Risorse umane" alla Dott.ssa Iacuzzi Dirigente del Settore "Affari Generali"*, con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente ad interim del Settore Finanziario e R.U.;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 26.02.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028;
- la deliberazione del Presidente n. 22/2026 del 16/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) -e sono state assegnate le risorse ai dirigenti competenti.

Premesso:

- che l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), nonché dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 e successive modificazioni, disciplina il congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti e stabilisce che, per ogni bambino, nei primi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dal medesimo articolo, fermo restando il limite complessivo di dieci mesi, elevabile a undici nei casi previsti dalla legge;
- che, nell'ambito del predetto limite, il diritto al congedo parentale compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, e al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nei casi previsti dal medesimo articolo;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il trattamento economico del congedo parentale;

Dato atto che l'art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce, altresì, che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva;

Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Adozioni e affidamenti", come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il quale dispone che il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento e può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;

Visto l'art. 35 del CCNL del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2022-2024, il quale, al comma 1, stabilisce che al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni previste dal medesimo articolo;

Richiamato, in particolare, il comma 3 dell'art. 35 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, ai sensi del quale, nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

Richiamato, altresì, il comma 8 dell'art. 35 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, che riconosce espressamente ai genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, la possibilità di fruire dei periodi di congedo parentale anche su base oraria;

Considerato, pertanto, che la disciplina contrattuale sopra richiamata trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari e che, nell'ambito del congedo parentale spettante, i primi trenta giorni, computati complessivamente tra entrambi i genitori, sono retribuiti per intero;

Vista la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 20281 del 10/09/2026, con la quale la dipendente matricola n. 400672, in qualità di genitore affidatario, ha richiesto l'astensione dal servizio per complessivi n. 8 giorni di congedo parentale, e precisamente dal 14 al 17 settembre 2026 e dal 21 al 24 settembre 2026, con retribuzione per intero ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, per il minore nato il 14/09/2022, con ingresso nella famiglia affidataria in data 09/03/2026, le cui generalità sono conservate agli atti d'ufficio;

Richiamato il precedente provvedimento con il quale la dipendente matricola n. 400672 è stata collocata in congedo di maternità, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2001, a seguito dell'affidamento eterofamiliare del minore;

Dato atto che il periodo di congedo parentale richiesto risulta successivo al periodo di congedo di maternità fruito dalla dipendente e rientra nei periodi di congedo parentale fruibili ai sensi della normativa vigente;

Dato atto, altresì, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio e delle dichiarazioni rese dalla dipendente, il periodo richiesto rientra nei primi trenta giorni di congedo parentale complessivamente spettanti ai genitori e, pertanto, è soggetto al trattamento economico previsto dall'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024;

Dato atto che, secondo il disposto del su indicato art. 32 del D.Lgs. 151/01, il periodo di cui al paragrafo precedente è usufruibile indistintamente da entrambi i genitori;

Preso atto che la dipendente, nella nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 20281 del 10/09/2026, ha dichiarato che né la medesima né l'altro genitore hanno fruito, per il minore in oggetto, di periodi di congedo parentale retribuiti per intero ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024;

Preso atto, pertanto, che il congedo parentale richiesto dalla dipendente ammonta a complessivi n. 8 giorni, retribuiti per intero ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024;

Rilevato che, rispetto al limite massimo di trenta giorni complessivamente fruibili con retribuzione per intero ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, residuano n. 22 giorni;

Accertata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la fruizione del periodo richiesto con retribuzione per intero ai sensi dell'art. 35 comma 3 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, di cui alla richiesta prot. n. 20281 del 10/09/2026 sopra indicata;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamati:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di comportamento della Provincia approvato con la delibera dell'Amministratore Straordinario n° 97 del 04/09/2024;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato

dal D.Lgs. n. 97/2016 ed i principi ivi contenuti secondo cui la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- gli artt. 147 e 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli interni;
- l'art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000 "Controlli esterni";

Richiamate:

- il Regolamento sui controlli interni successivi degli atti approvato con la delibera del Consiglio n. 6 del 05/04/2013;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 39 del 31/03/2025 con la quale sono stati approvati gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2025;
- Il Decreto Presidenziale n. 39 del 30.04.2026 "Approvazione piano integrato di attività e organizzazione P.I.A.O. 2026/2028" e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio e o del procedimento CADDEO TIBERIO, vista l'istruttoria di PIREDDA MARIA, con la presente proposta n. **2685** i cui contenuti sono riportati sopra, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto e ne propone l'adozione esprimendo a tal fine il proprio parere istruttorio favorevole;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e del punto 3.5 del "Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano", a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 97 del 04/09/2024;

Accertata la propria competenza in materia

DETERMINA

per quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

Di prendere atto della richiesta prot. n. 20281 del 10/09/2026, con la quale la dipendente matricola n. 400672 ha richiesto l'astensione dal servizio per complessivi n. 8 giorni di congedo parentale, e precisamente dal 14 al 17 settembre 2026 e dal 21 al 24 settembre 2026, con retribuzione per intero ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, per il minore affidato, nato il 14/09/2022, con ingresso nella famiglia affidataria in data 09/03/2026 le cui generalità sono conservate agli atti d'ufficio;

Di prendere atto della dichiarazione resa dalla dipendente, dalla quale risulta che né la medesima né l'altro genitore hanno fruito, per il minore in oggetto, di periodi di congedo parentale retribuiti per intero ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024;

Di dare atto che, rispetto al limite massimo di n. 30 giorni complessivamente fruibili con retribuzione per intero ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, residuano n. 22 giorni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 151/2001 come novellato dal D. Lgs 105/2022 e ss.mm.ii. *"i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva"*;

Di dare comunicazione del presente atto al dipendente matricola n. 400672 e al Dirigente del Settore di assegnazione;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Economica del Personale, per gli adempimenti di competenza;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 11/09/2026

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PIREDDA MARIA
Funzionario: CADDEO TIBERIO
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA